

LEGGE 266/91 E PROPOSTE DI MODIFICA

| <p style="text-align: center;">Legge 266/91 attualmente in vigore</p> | <p style="text-align: center;">Proposta di Legge Lucà e altri (Camera n. 1386)</p> | <p style="text-align: center;">Disegno di Legge Magistrelli - Treu (Senato n. 1674)</p> | <p style="text-align: center;">Proposta di Legge Bertolini e altri (Camera n. 1171) Disegno di Legge Bianconi e altri (Senato n. 495)</p> | <p style="text-align: center;">Proposta di emendamenti Ministro Ferrero bozza del 19 luglio 2007</p> |
|--|--|--|---|--|
| <p>Art. 1 - Finalità e oggetto della legge</p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p> | <p>Art. 1.</p> <p>«Legge n. 266 del 1991»</p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti ai diritti civili.</p> | <p>Art. 1</p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il raggiungimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e tutela dei diritti delle persone ; ne valorizza il ruolo e l'apporto nella costruzione del sistema di protezione sociale, nella partecipazione alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti</p> | <p>Art. 1. (Finalità e oggetto della legge)</p> <p>«Norme in materia di organizzazioni di volontariato»</p> <p>1. La Repubblica italiana, in attuazione dei principi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli</p> | <p>Art. 1 (Finalità e oggetto della legge)</p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei diritti dei cittadini, di creazione di legami sociali, di prevenzione e contrasto del disagio delle persone.</p> <p>1-bis. La Repubblica italiana promuove,</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|--|--|--|
| <p>2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.</p> | <p>2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.</p> <p>2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo.</p> | <p>civili così come nella realizzazione dei servizi</p> <p>2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.</p> <p>2-bis La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo, anche favorendo l'ingresso e l'impegno</p> | <p>enti locali.</p> <p>2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato.</p> | <p>inoltre, la collaborazione del volontariato con le istituzioni, favorisce il suo apporto alla programmazione e alla verifica delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e di quelle inerenti ai diritti civili, salvaguardano al contempo il carattere integrativo e complementare, non sostitutivo del servizio pubblico, dell'attività di volontariato.</p> <p>2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.</p> <p>2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|---|---|---|
| <p>Art. 2 - Attività di volontariato</p> <p>1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.</p> <p>2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro</p> | <p>Art. 2. Attività di volontariato</p> <p>1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere [...] rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro</p> | <p>solidale delle nuove generazioni ed il loro radicamento nel tessuto sociale.</p> <p>Art. 2 Attività di volontariato</p> <p>1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività</p> | <p>Art. 2 Attività di volontariato</p> <p>1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in base a criteri</p> | <p>organizzazioni di volontariato, di consolidare quelle già esistenti, di sostenere l'attività e la messa in rete delle associazioni piccole, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo.</p> <p>Art. 2 (Attività di volontariato)</p> <p>1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere [...] rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|---|--|--|
| <p>limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.</p> <p>3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.</p> | <p>limiti e con modalità preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.</p> <p>3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.</p> | <p>prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabilite dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile.</p> <p>3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.</p> <p>3-bis. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad adottare forme di rendicontazione dei rimborsi offerti ai volontari. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a controllare la veridicità di tali rendicontazioni. Nel caso vengano scoperte irregolarità o illeciti le Regioni e Province Autonome applicano le sanzioni previste all'articolo 17.</p> | <p>preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.</p> <p>3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.</p> | <p>entro limiti e con modalità preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.</p> <p>3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|--|--|---|
| <p>Art. 3 - Organizzazione di volontariato</p> <p>1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> | <p>Art. 3. Organizzazione di volontariato</p> <p>1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo, coordinamento o federazione di organismi liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> | <p>Art. 3</p> <p>1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo, coordinamento o federazione di organismi di volontariato, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Unica deroga ammissibile al principio di gratuità per i volontari è quella relativa al ricoprire cariche nazionali nell'organizzazione di volontariato di appartenenza.</p> | <p>Art. 3.</p> <p>1. È [...] organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> <p>1-bis. Sono considerate organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali siano organizzazioni di volontariato.</p> <p>1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente</p> | <p>Art. 3 (Organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo, coordinamento o federazione di organismi, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|--|--|
| <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p> | <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p> <p>2-bis. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.</p> | <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p> | <p>legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1.</p> <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1.</p> | <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p> <p>2-bis. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|--|---|
| <p>3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.</p> | <p>3. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'assenza di fini di lucro; d) l'attribuzione della rappresentanza legale; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro di</p> | <p>3. Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge n 383 del 2000 e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.</p> <p>3-bis. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'assenza di fini di lucro; d) l'attribuzione della rappresentanza legale; e) le norme sull'ordinamento interno</p> | <p>3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste:</p> <p>a) l'assenza di fini di lucro; b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni; c) la gratuità delle cariche associative; d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; e) l'obbligo di formazione del rendiconto;</p> <p>3-bis. In relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni</p> | <p>3. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'assenza di fini di lucro; d) l'attribuzione della rappresentanza legale; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; f) la gratuità delle cariche associative; per i responsabili di organizzazioni che abbiano un numero di iscritti uguale o superiore a dieci, l'atto</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|---|---|
| <p>4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente</p> | <p>cui all'articolo 5-bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti; h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione</p> <p>4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei</p> | <p>ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente disposizione; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti; h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione.”;</p> <p>4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro</p> | <p>di volontariato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b).</p> <p>3-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</p> <p>4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro</p> | <p>costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera; g) la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti; h) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti; i) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; l) le modalità di scioglimento dell'organizzazione.</p> <p>4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|--|--|--|
| <p>nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.</p> <p>5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.</p> <p>Art. 4 Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie</p> | <p>limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.</p> <p>5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.</p> <p>Art. 4 Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie</p> | <p>autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.</p> <p>In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti non può essere superiore al numero dei lavoratori volontari. Le attività normalmente svolte dal personale retribuito devono essere sufficientemente distinte dalle attività svolte dai volontari.</p> <p>5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.</p> <p>Art. 4 Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie</p> | <p>autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.</p> <p>5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.</p> <p>Art. 4. Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché</p> | <p>qualificare o specializzare l'attività da esse svolta, fino ad un massimo del tre per cento del numero dei volontari utilizzati/del numero di soci iscritti.</p> <p>5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|---|---|
| <p>connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.</p> <p>Art. 5 - Risorse economiche</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:</p> <p>a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali;</p> | <p>connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.</p> <p>Art. 5. Risorse economiche</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:</p> <p>a) quote e contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;</p> | <p>connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.</p> <p>Art. 5 Risorse economiche</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:</p> <p>a) quote e contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e</p> | <p>per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.</p> <p>Art. 5. Risorse economiche</p> <p>1 Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:</p> <p>a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|--|--|---|
| <p>e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.</p> <p>2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite</p> | <p>d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) entrate derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. g-bis) rendite derivanti da patrimoni; g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; g-quater) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalita` di cui agli articoli 1 e 2;</p> <p>IL COMMA 2 E' ABROGATO</p> | <p>progetti; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; g-bis) rendite derivanti da patrimoni; g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.</p> <p>IL COMMA 2 E' SOPPRESSO</p> | <p>sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) entrate derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; h) rendite derivanti da patrimoni; i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1»;</p> <p>2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|---|--|---|
| <p>esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.</p> <p>3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.</p> <p>4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.</p> | <p>IL COMMA 3 E' ABROGATO</p> <p>4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico [...] settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.</p> | <p>IL COMMA 3 E' SOPPRESSO</p> <p>4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o nell'atto costitutivo, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.</p> | <p>le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.</p> <p>3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.</p> <p>4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in [...] analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| | <p>ART. 5-bis. (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale).</p> <p>1. E' istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.</p> <p>2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale si intendono quelli che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.</p> <p>3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni</p> | <p>Art. 5-bis. (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale)</p> <p>1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.</p> <p>2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quelle che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.</p> <p>3. L'iscrizione nel registro nazionale delle</p> | | <p>Art. 5-bis (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale)</p> <p>1. E' istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.</p> <p>2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale si intendono quelli che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni o in almeno venti province del territorio nazionale.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>di volontariato a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.</p> <p>4. Il Ministro della solidarietà sociale adotta, con proprio decreto, un apposito regolamento che disciplina i procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione nel registro di cui al presente articolo, nonché per la revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce, altresì, i termini per la conclusione dei procedimenti ivi previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che l'iscrizione si intenda comunque assentita.</p> <p>6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria</p> | <p>organizzazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.</p> <p>4. Il Ministro della solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione nel predetto registro nonché la revisione periodica dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>5. Il regolamento deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento e può stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.</p> <p>6. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per</p> | | <p>3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.</p> <p>4. Il Ministro della solidarietà sociale adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un apposito regolamento che disciplina i procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione nel registro di cui al presente articolo, nonché per la revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>5. Il regolamento di cui al comma 4 può prevedere la possibilità di iscrizione per le</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|---|--|--|
| | <p>per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.</p> <p>7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del</p> | <p>usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali.</p> <p>Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.</p> | | <p>organizzazioni di volontariato operanti all'estero che abbiano i requisiti di cui al comma 2.</p> <p>6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.</p> <p>7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|---|--|---|
| <p>Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome</p> <p>1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.</p> | <p>tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi ».</p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome</p> <p>1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a</p> | <p>Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome</p> <p>1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale.</p> | <p>Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome</p> <p>1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.</p> | <p>ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi.</p> <p>Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalla regioni e dalle province autonome)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|--|--|
| <p>2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.</p> <p>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento</p> | <p>carattere nazionale.</p> <p>2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia.</p> <p>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province</p> | <p>2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, e di ogni altro tipo previste dalla legge.</p> <p>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e, quelle che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5bis, e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province</p> | <p>2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.</p> <p>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro</p> | <p>carattere nazionale.</p> <p>2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia.</p> <p>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|---|--|--|
| <p>motivato.</p> <p>5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.</p> | <p>autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.</p> <p>5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia</p> | <p>autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.</p> <p>5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome</p> | <p>con provvedimento motivato.</p> <p>5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.</p> | <p>organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.</p> <p>5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Avverso i medesimi provvedimenti è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o provinciale.</p> <p>6. Le regioni e le province</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|---|--|--|
| <p>7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.</p> | <p>aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il Ministero della solidarietà sociale e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri.</p> <p>7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.</p> | <p>copia aggiornata del registro nazionale.</p> <p>7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.</p> | <p>7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.</p> | <p>autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. Il Ministero della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il Ministero della solidarietà sociale e le regioni o le province autonome, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri.</p> <p>7. Le organizzazioni iscritte nei registri hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della solidarietà sociale o alle regioni o alle province autonome, con riguardo al registro dove sono iscritte, l'eventuali variazioni</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| | | | <p>Art. 6-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale). -</p> <p>1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.</p> <p>2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, siano iscritte in almeno sette regioni e presenti in almeno venti province.</p> <p>3. Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui</p> | <p>delle condizioni che possono incidere sulla permanenza del diritto all'iscrizione e sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|---|--|---|
| <p>Art. 7 - Convenzioni</p> <p>1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.</p> <p>2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.</p> | <p>Art. 7. Convenzioni</p> <p>1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.</p> <p>2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, che garantiscano il coinvolgimento degli utenti, nonché le modalità di rimborso delle spese.</p> | <p>Art. 7 Convenzioni</p> <p>1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno un anno nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6. Alle organizzazioni di volontariato è precluso l'accesso alle procedure di appalto.</p> <p>2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità dei beneficiari. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità che garantiscano il coinvolgimento dei beneficiari, nonché le modalità di rimborso delle</p> | <p>all'articolo 12, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.</p> <p>Art. 7. Convenzioni</p> <p>1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.</p> <p>IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE E' ABROGATO.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|--|--|---|
| <p>3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.</p> <p>Art. 8 - Agevolazioni fiscali</p> <p>1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.</p> <p>2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai</p> | <p>3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.</p> <p>Art. 8. Agevolazioni fiscali</p> <p>1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.</p> <p>2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore</p> | <p>spese.</p> <p>3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.</p> <p>Art. 8 Agevolazioni fiscali</p> <p>1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.</p> <p>2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore</p> | <p>3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.</p> <p>Art. 8. Agevolazioni fiscali e altre agevolazioni</p> <p>1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.</p> <p>2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, non si considerano cessioni</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|--|--|---|
| <p>fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.</p> <p>3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente al fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la</p> | <p>aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.</p> <p>3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente al fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle</p> | <p>aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.</p> <p>3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente al fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle</p> | <p>di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.</p> <p>3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente al fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|---|--|---|
| <p>deducibilità delle predette erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fine ad un massimo di lire 100 milioni".</p> <p>4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili al fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentate il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro</p> | <p>predette erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fine ad un massimo di lire 100 milioni".</p> <p>4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili al fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentate il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.</p> | <p>predette erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fine ad un massimo di lire 100 milioni".</p> <p>4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito [...], qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro competente.</p> | <p>di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fine ad un massimo di lire 100 milioni".</p> <p>4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi [...], qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, i</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| per gli affari sociali. | | <p>4-bis. Sono da considerarsi attività commerciali e produttive marginali quelle che presentano una incidenza limitata, non superiore ad un quarto, rispetto al totale delle entrate di bilancio. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, adottato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere stabilite, anche per specifici settori di attività, quote percentuali inferiori.</p> <p>4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni, le Province Autonome, sulla base delle rispettive competenze in materia di agevolazioni fiscali, sono tenuti a controllare la veridicità delle dichiarazioni concernenti tali agevolazioni. Nel caso vengano accertate irregolarità o illeciti il Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il</p> | <p>criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.</p> <p>4-bis. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24, comma 1, 28, 31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, 31, comma 2, della citata legge n. 383 del 2000.</p> <p>4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere quelli ricevuti dall'Osservatorio</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|---|---|---|
| <p>Art. 9 - Valutazione dell'imponibile</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, prime comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,</p> | <p>Art. 8-bis. - (Tributi locali)</p> <p>1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge, ad esclusione degli enti che si trovano in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Art. 9 - Valutazione dell'imponibile</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, prime comma, del decreto del Presidente della</p> | <p>Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e Province Autonome applicano le sanzioni previste all'articolo 17.</p> <p>Art. 8-bis (Tributi locali)</p> <p>1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato, qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 9 - Valutazione dell'imponibile</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, prime comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre</p> | <p>nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della citata legge n. 150 del 2000</p> <p>2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «nazionale e regionali,» sono inserite le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome,».</p> <p>Art. 9. Valutazione dell'imponibile</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposto</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|---|---|---|
| <p>come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n. 954.</p> | <p>Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n. 954.</p> <p>Art. 9-bis. – (Benefici in materia di lavoro).</p> <p>1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per poter espletare l'attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni, orario concentrato.</p> | <p>1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n. 954.</p> <p>Art. 9 bis. (Flessibilità dell'orario di lavoro)</p> <p>1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, promuovono modalità di organizzazione del lavoro che favoriscano forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, in un'ottica di valorizzazione della responsabilità sociale di impresa.</p> | <p>sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| | <p>2. A un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta nel registro di cui all'articolo 5-bis della presente legge e per ogni associazione di promozione sociale iscritta nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che ricopre, secondo lo statuto, cariche dirigenziali elettive di carattere nazionale e che per l'espletamento dei compiti di istituto è costretto alla sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato.</p> <p>3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria e, in particolare, del diritto e della misura della</p> | <p>2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritto nel registro nazionale che ricopra, secondo lo Statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.</p> <p>3. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere regionale iscritta nel registro regionale, ma associata o appartenente ad una organizzazione di volontariato iscritta nel registro nazionale, che</p> | | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| | <p>pensione a carico del fondo previdenziale di appartenenza, ivi comprese le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, qualora questi sospendano l'esercizio della loro attività per la durata del mandato.</p> <p>4. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo è demandato agli enti previdenziali, ai quali è inviata copia dell'istanza iniziale trasmessa al datore di lavoro. Verificata la regolarità del diritto all'aspettativa o alla sospensione dell'attività, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione figurativa correlata alla retribuzione della categoria e alla qualifica professionale posseduta, di volta in volta adeguata in relazione alla</p> | <p>ricopra, secondo lo Statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello regionale, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto.</p> | | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|---|---|---|
| <p>Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome</p> <p>1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.</p> <p>2. In particolare, disciplinano:</p> | <p>dinamica salariale e di carriera, previa acquisizione di idonea documentazione. E` prevista la possibilita` di accredito ad integrazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ».</p> <p>2. L'articolo 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è abrogato.</p> <p>Art. 10 Norme regionali e delle province autonome</p> <p>1. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.</p> <p>2. In particolare, disciplinano:</p> | <p>Art. 10 Norme regionali e delle province autonome</p> <p>1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.</p> <p>2. In particolare, previa intesa con le articolazioni regionali dell'ANCI e l'UPI, si prevede che le Regioni</p> | <p>Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome</p> <p>1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.</p> <p>2. In particolare, disciplinano:</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|---|---|---|
| <p>a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome</p> <p>b. le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;</p> <p>c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione al diversi settori di intervento:</p> <p>d. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;</p> <p>e. le condizioni e le forme di finanziamento e di</p> | <p>a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome</p> <p>b. le forme di partecipazione [...] delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano.</p> <p>c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione al diversi settori di intervento:</p> <p>d. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;</p> <p>e. le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno</p> | <p>disciplinino:</p> <p>a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome</p> <p>b) le forme di partecipazione [...] delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concertata degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano</p> <p>c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione al diversi settori di intervento:</p> <p>d. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;</p> <p>e. le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;</p> | <p>a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome</p> <p>b. le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;</p> <p>c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione al diversi settori di intervento:</p> <p>d. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;</p> <p>e. le condizioni e le forme di finanziamento e di</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|--|---|---|
| <p>sostegno delle attività di volontariato; la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 al corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.</p> <p>Art. 11 - Diritto alla informazione ed accesso ai documenti amministrativi</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.</p> | <p>delle attività di volontariato; la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 al corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.</p> <p>Art. 11 - Diritto alla informazione ed accesso ai documenti amministrativi</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.</p> | <p>la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 al corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.</p> <p>Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui di cui agli articoli 5-bis, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.</p> | <p>sostegno delle attività di volontariato; la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 al corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.</p> <p>Art. 11 - Diritto alla informazione ed accesso ai documenti amministrativi</p> <p>1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|--|--|---|
| <p>Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali</p> | <p>Art. 11-bis. – (Messaggi di utilità sociale).</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della presente legge.</p> <p>ART. 12. – Osservatorio nazionale per il volontariato</p> <p>1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato [...], di seguito denominato "Osservatorio".</p> <p>2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da ventiquattro membri, di cui dieci rappresentanti delle</p> | <p>Art. 11-bis (Messaggi di utilità sociale)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.</p> <p>Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato)</p> <p>1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato [...], di seguito denominato "Osservatorio".</p> <p>2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da 25 membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a</p> | <p>Art. 12. – (Osservatorio nazionale per il volontariato)</p> <p>1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro medesimo o da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni [...] di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis, da dieci membri</p> | <p>Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato)</p> <p>1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato [...], di seguito denominato "Osservatorio".</p> <p>2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da ventiquattro membri,</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|---|--|---|
| <p>maggiormente rappresentative.</p> <p>[continua più sotto - ndr]</p> | <p>organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, tre esperti e un rappresentante dei centri di servizio di cui all'articolo 15. Alle sedute dell'organo partecipano, in qualità di osservatori, tre membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.</p> | <p>carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri regionali, tre esperti nominati dal Ministro competente, un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV).</p> | <p>scelti fra le altre organizzazioni di volontariato, anche in considerazione degli ambiti in cui esse operano, da due esperti, da un membro in rappresentanza dei Centri di servizio e da un membro in rappresentanza dei Comitati di gestione. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, ed in particolare un membro designato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2000, n. 229, un membro designato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tre rappresentanti delle</p> | <p>da lui nominati, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, due esperti, un rappresentante dell'Agenzia per le Onlus ed un rappresentante dei centri di servizio. Alle sedute dell'Osservatorio partecipano, in qualità di osservatori, tre membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e possono essere invitati di volta in volta i rappresentanti di altre organizzazioni interessate a singoli temi.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | <p>3. Al fine di assicurare una rappresentanza ampia ed eterogenea al proprio interno i membri dell'Osservatorio sono così individuati:</p> <p>a) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale sono scelti dal Ministro competente d'intesa con le associazioni iscritte al registro nazionale, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;</p> <p>b) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere regionale sono nominati dal Ministro competente sulla base della designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;</p> <p>c) il rappresentante dei</p> | <p>regioni e degli enti locali.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| | <p>3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.</p> <p>4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.</p> | <p>Centri di Servizio per il Volontariato è eletto dai Centri di Servizio per il Volontariato stessi a maggioranza assoluta.</p> <p>4. Sono invitati permanenti dell'Osservatorio tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante dei comitati di gestione.</p> <p>5. Per le sedute in cui lo si ritenga necessario viene invitato un rappresentante dell'ISTAT.</p> <p>6. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.</p> <p>7. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.</p> | | <p>3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.</p> <p>4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|---|---|--|
| <p>L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:</p> <p>a. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;</p> <p>b. promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;</p> <p>c. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;</p> | <p>5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a) assiste il Ministro della solidarietà sociale nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 5-bis;</p> <p>b) esprime pareri e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato.</p> <p>c) promuove[...] studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;</p> | <p>8. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero competente, ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a) assiste il Ministro competente nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;</p> <p>b) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;</p> <p>c) promuove[...] studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;</p> | <p>2. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio adotta apposito regolamento.</p> <p>3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) esprime pareri consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;</p> <p>b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale</p> | <p>5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, ha, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) assiste il Ministro della solidarietà sociale nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 5-bis;</p> <p>b) esprime pareri e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato;</p> <p>c) promuove[...] studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|---|--|
| <p>d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;</p> <p>e. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;</p> <p>f. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;</p> | <p>d) approva[...] progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con [...] enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;</p> <p>e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;</p> <p>f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione nazionale,</p> | <p>d) approva[...] progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;</p> <p>e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle Regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;</p> <p>f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;</p> | <p>dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2000;</p> <p>c) promuove[...] ricerche e studi in Italia e all'estero;</p> <p>d) approva[...] progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e nell'ambito delle risorse affidate allo Stato per queste finalità;</p> | <p>d) approva[...] progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con [...] enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;</p> <p>e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;</p> <p>f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|---|---|---|
| <p>g. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;</p> <p>h. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;</p> | <p>regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigente in materia di volontariato;</p> <p>g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;</p> <p>h) stabilisce accordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11</p> | <p>g) promuove iniziative di informazione e comunicazione, e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;</p> <p>h) stabilisce accordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;</p> | <p>e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;</p> <p>f) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto [...] sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;</p> <p>g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento [...];</p> <p>h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;</p> | <p>legislazione nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigente in materia di volontariato;</p> <p>g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;</p> <p>h) stabilisce accordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|---|---|--|
| <p>i. promuovere con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.</p> | <p>della legge 7 dicembre 2000, n. 383;</p> <p>i) promuove[...], con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano [...] i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;</p> <p>l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15.</p> | <p>i) promuove[...], con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino [...] i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;</p> <p>l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15.</p> <p>n) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica dell'applicazione della presente legge nei livelli territoriali</p> | <p>i) promuove[...], con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.</p> | <p>collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;</p> <p>i) promuove[...], con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato ed eventuali appuntamenti annuali in coincidenza con la giornata mondiale del volontariato, alla quale partecipano [...] i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;</p> <p>l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|--|---|--|--|
| <p>2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.</p> | <p>6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.</p> <p>ART. 12-bis. - (Fondo nazionale per il volontariato)</p> <p>1. E' istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 12.</p> <p>2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi pronostici non rimosse dai vincitori .</p> | <p>9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro all'anno.</p> <p>Art. 12 bis. (Fondo nazionale per il volontariato)</p> <p>1. E' istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative e i progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 quinquies dell'articolo 12.</p> <p>2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro all'anno, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non rimosse dai vincitori.</p> | <p>4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata una spesa annuale nel limite massimo di tre milioni e cinquecentomila euro».</p> | <p>6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.</p> |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|---|---|---|
| <p>Art. 13 - Limiti di applicabilità</p> <p>1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.</p> <p>Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria</p> <p>1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993.</p> | <p>Art. 13 - Limiti di applicabilità</p> <p>1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e del servizio civile nazionale.</p> <p>ART. 14. – (Copertura finanziaria).</p> <p>1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo</p> | <p>Art. 13 - Limiti di applicabilità</p> <p>1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e di protezione civile.</p> <p>Art. 14 (Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)</p> <p>1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale, dello stanziamento iscritto nell'unità provvisoria di base 7.1.3.3. Fondo Speciale di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia</p> | <p>Art. 13 - Limiti di applicabilità</p> <p>1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge. [...]</p> <p>L'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE E' ABROGATO.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|---|--|---|
| <p>2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello state di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".</p> <p>3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relative onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello state di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".</p> | <p>al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> | <p>e finanze.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> | | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|---|--|---|
| <p>Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni</p> <p>1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.</p> <p>2. Le casse di risparmio, fine a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al</p> | <p>Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni</p> <p>1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.</p> <p>2. Le casse di risparmio, fine a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al</p> | <p>Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni</p> <p>1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.</p> <p>2. Le casse di risparmio, fine a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al</p> | <p>Art. 15 (Fondi speciali di ambito territoriale regionale);</p> <p>1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme: a) nella misura del cinquanta per cento in favore del fondo speciale</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|---|---|--|---|---|
| <p>comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità al sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p> | <p>comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità al sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p> | <p>comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità al sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.</p> | <p>di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti abbiano sede legale;</p> <p>b) nella misura del trenta per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;</p> <p>c) nella misura del venti per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b).</p> <p>3. Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| | <p>ART. 15-bis. – (Centri di servizio per il volontariato). –</p> <p>1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 15, hanno la funzione di sostenere e di qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, attraverso la erogazione di servizi di:</p> <p>a) formazione;</p> <p>b) informazione e documentazione;</p> <p>c) collaborazione alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative già in atto;</p> <p>d) consulenza tecnica,</p> | <p>Art. 15-bis (Centri di servizio per il volontariato)</p> <p>1. Ai fini della costituzione dei centri di servizio per il volontariato (CSV) di cui al comma 1 dell'articolo 15, i gruppi di organizzazioni di volontariato devono presentare istanza di costituzione all'ente locale competente per territorio, che la trasmette con parere motivato al Comitato di Gestione. Le gestione dei centri è affidata ad un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria delle stesse.</p> | <p>speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione.</p> <p>Art. 15-bis. - (Comitati di gestione).</p> <p>1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|---|---|---|
| | <p>fiscale e amministrativa; e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>2. I centri di servizio di cui al comma 1 redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.</p> | <p>2. In particolare, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) essere composto da almeno il 20% delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio, provinciale o regionale, su cui il centro servizi insiste; ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, nel caso si presentino nel gruppo proponente più organizzazioni afferenti ad una associazione regionale o nazionale la loro partecipazione viene conteggiata come se fossero un'unica organizzazione; anche nelle fasi successive all'istituzione la percentuale di partecipazione non può</p> | <p>inferiore al sessanta per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di gestione.</p> <p>2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:</p> <p>a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;</p> <p>b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | <p>scende al di sotto del 20%;</p> <p>b) deve proporre un progetto di gestione del centro servizi di ambito almeno provinciale, salvo che nelle province con un numero di abitanti superiori al milione; è in ogni caso preclusa l'istituzione di centri servizi che operino a livello sub-provinciale; nelle province con più di 1 milione di abitanti, nel caso vengano costituiti più centri di servizio per il volontariato, le rispettive competenze territoriali devono rimanere distinte;</p> <p>c) a tre anni dall'insediamento del centro servizi, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti aggiudicatario della gestione del centro servizi deve risultare composto da almeno il 25% delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio su cui il centro servizi insiste.</p> | <p>c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;</p> <p>d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;</p> <p>e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;</p> <p>f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|--|---|---|
| | <p>3. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituito il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 15.</p> | <p>3. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 15, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri, attraverso la erogazione di servizi di:</p> <p>a) formazione;</p> <p>b) informazione e documentazione;</p> <p>c) accompagnamento alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento di quelle già esistenti;</p> <p>d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;</p> <p>e) sostegno organizzativo alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato;</p> <p>f) promozione e facilitazione delle forme di auto-rappresentanza del volontariato;</p> <p>g) promozione di una partecipazione civica solidale nella popolazione del territorio di</p> | <p>3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.</p> <p>4. Il comitato di gestione:</p> <p>a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;</p> <p>b) istituisce</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| | <p>4. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 sono altresì stabilite le Modalità di attuazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.</p> | <p>riferimento finalizzata alla costituzione di organizzazioni di volontariato o all'inserimento al loro interno;</p> <p>h) promozione di crescenti livelli di partecipazione solidale delle nuove generazioni.</p> <p>4. Alla realizzazione di progetti delle organizzazioni di volontariato dovrà essere dedicata una quota compresa fra un terzo e la metà delle risorse economiche annualmente a disposizione dei centri servizio. Tale voce non comprende i costi di struttura e di personale per il Centro servizio per l'impostazione dei progetti, la selezione delle domande e la supervisione delle attività realizzate con le risorse messe a disposizione.</p> <p>5. I Centri di servizio redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al Comitato di gestione competente per territorio e</p> | <p>l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;</p> <p>c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);</p> <p>d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;</p> <p>e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;</p> <p>f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme scritte nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;</p> <p>g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| | | <p>all'Osservatorio nazionale per il volontariato.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, è costituito un fondo di perequazione a vantaggio delle regioni in cui i centri servizi godono di finanziamenti minori. I criteri e le modalità di accesso al fondo di perequazione sono definite dal medesimo decreto, sentiti i soggetti interessati.</p> <p>Art. 15-ter. (Comitati di gestione)</p> <p>1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono iscritti gli importi versati dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1. Tali importi e i relativi interessi maturati costituiscono patrimonio separato</p> | <p>attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.</p> <p>Art. 15-ter. (Centri di servizio per il volontariato).</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| | | <p>avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Le risorse del "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" sono disponibili per il finanziamento dei centri di servizio di cui all'articolo 15-bis e, nella misura restante, per le spese di attività e di funzionamento del Comitato di gestione, di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>2. Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di gestione composto da:</p> <p>a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;</p> <p>b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - democraticamente eletti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, secondo</p> | <p>delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.</p> <p>2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali e nel registro di cui all'articolo 6-bis.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| | | <p>le previsioni delle disposizioni regionali in materia;</p> <p>c) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;</p> <p>d) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;</p> <p>e) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.</p> <p>3. Il Comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il Comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più</p> | <p>3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo, nonché agli articoli 15 e 15-bis sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | <p>uno dei componenti.</p> <p>4. Il comitato di gestione:</p> <p>a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base dei criteri adeguatamente pubblicizzati;</p> <p>b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);</p> <p>c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 15bis;</p> <p>d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell'approvazione con provvedimento</p> | <p>4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1997.</p> <p>2. Il decreto di cui all'articolo 15-ter, comma 3, della legge, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| | | <p>motivato dei programmi annuali di attività presentanti dai centri di servizio al Comitato di gestione. Il Comitato di gestione ha la facoltà di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti, in merito ai contenuti dei programmi annuali.</p> <p>5. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli art. 15, 15-bis e 15-ter saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Art. 16 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi</p> | <p>L'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE E' ABROGATO.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|--|--|---|---|
| <p>Art. 16 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro</p> <p>1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente</p> | <p>Art. 16 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro</p> <p>1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.</p> | <p>contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>Art. 17 (Sanzioni)</p> <p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, determinano ed applicano sanzioni alle organizzazioni di volontariato che non ottemperano agli obblighi di cui alla presente legge, nella forma di limitazioni o preclusioni all'accesso a finanziamenti, convenzioni ed agevolazioni pubbliche. Le sanzioni devono risultare congrue rispetto alla gravità dei comportamenti delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>2. Le sanzioni comportano in ogni caso la sospensione dal Registro regionale o nazionale e, nei casi più gravi, la</p> | <p>Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro</p> <p>1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.</p> | |

| Legge 266/91 attualmente in vigore | Proposta di Legge (Camera n. 1386) Lucà | Proposta di Legge (Senato 1674) Magistrelli - Treu | Proposta di Legge Bertolini e Bianconi | Proposta di emendamenti da parte del Ministro Ferrero |
|--|---|--|---|---|
| <p>con l'organizzazione aziendale.</p> <p>2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".</p> | <p>2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".</p> | <p>cancellazione dal suddetto Registro.</p> | <p>1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura e alle condizioni disposte dai contratti collettivi.</p> <p>2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".</p> | |